

RITO DEL MATRIMONIO
LA NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 147 DEL CODICE CIVILE
DA USARSI DURANTE LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO

Il 7 febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova formulazione dell'art. 147 del Codice civile disposta dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2014 il quale è uno degli articoli che devono essere letti durante la celebrazione del Matrimonio concordatario, prima della conclusione del rito liturgico (cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sul Matrimonio canonico*, 5 novembre 1990, n. 25; RITO DEL MATRIMONIO, n. 91 e *passim*).

La nuova formulazione dell'art. 147 del codice civile è la seguente:

«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis».

L'art. 315-bis del codice civile (*Diritti e doveri del figlio*) così dispone:

«Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

Nell'attesa dell'aggiornamento da parte dell'Ufficio Liturgico Nazionale del *nuovo cartoncino plastificato* da inserire nel Rituale, i Parroci, gli altri presbiteri e i diaconi procurino di usare, durante la celebrazione del Matrimonio, tale nuova formulazione dell'articolo 147.